



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 10/3 DEL 12.3.2010

Oggetto: Applicazione della L.R. n. 3/2009, art. 6, comma 3 in materia di procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto di indirizzo e linee guida.

Il Presidente riferisce che la Regione Sardegna riconosce al settore energetico un ruolo strategico per il perseguimento dello sviluppo tecnologico, della crescita economica e di quella occupazionale del territorio sardo, ponendosi quale obiettivo prioritario quello di: "Migliorare la qualità ambientale perseguendo l'efficienza energetica, promuovendo l'utilizzo di energie rinnovabili nel rispetto degli obiettivi del protocollo di Kyoto, realizzando attività di tutela, salvaguardia e valorizzazione in coerenza con le vocazioni dei diversi territori, ai fini della sostenibilità ambientale".

Per perseguire il predetto obiettivo è necessario disporre di validi scenari di riferimento a breve, medio e lungo termine al fine di individuare le soluzioni via via praticabili per ritrovare quel rapporto di equilibrio dinamico delle risorse ambientali, in termini di uso e reintegro, in grado di garantire il massimo sviluppo sostenibile.

Appare pertanto necessario:

- ricostruire un sistema energetico-ambientale-territoriale con un accurato esame delle infrastrutture già presenti nelle aree territoriali;
- stimare il fabbisogno energetico regionale basato sull'evoluzione storica del quadro energetico-ambientale e sugli scenari possibili di sviluppo urbano (sotto il profilo economico, demografico, territoriale, ambientale, paesaggistico, ecc.);
- valutare sia il risparmio potenziale ottenibile sulla base di un'accurata gestione della domanda e dell'offerta di energia, sia l'incremento energetico conseguibile attraverso le diverse fonti comprese quelle rinnovabili;
- individuare i possibili ed idonei strumenti d'azione quali obiettivi del Piano Energetico Regionale;



- redigere un bilancio energetico, comprensivo della valutazione degli effetti ambientali-paesaggistici associati ai differenti usi finali ed alle diverse fonti primarie;
- stabilire un Piano d'Azione, una Pianificazione strategica della sostenibilità energetica, che indichi: approvvigionamento energia verde o rinnovabile, installazioni e progetti relativi ad energie rinnovabili (biomassa, solare, eolico e micro eolico, celle di combustibile ecc.), ed una valutazione economica delle azioni di intervento e degli eventuali ostacoli che possano incidere sull'attuazione del Piano.

Il fine ultimo è anche l'incremento della produzione di energia con l'uso delle fonti rinnovabili, in grado di dare maggiore sicurezza degli approvvigionamenti energetici attraverso la diversificazione delle fonti primarie di energia, con conseguente riduzione della dipendenza da prodotti petroliferi.

L'obiettivo che si prefigge la Regione è dunque quello di dar vita ad un programma strategico che sia coerente con le politiche comunitarie e nazionali e che persegua la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra climalteranti, attraverso impianti di produzione all'avanguardia e a basso impatto ambientale, capaci di stimolare lo sviluppo regionale e rurale.

In attesa della predisposizione del nuovo piano energetico regionale ed in considerazione delle finalità espresse nella L.R. n. 3 del 7 agosto 2009, si ritiene necessario raggiungere gli obiettivi sopraccitati con lo sviluppo delle fonti rinnovabili e con la promozione del risparmio e dell'efficienza energetica, attraverso interventi ed azioni sul sistema energetico regionale che esaltino il ruolo di tutti i soggetti coinvolti secondo principi di leale collaborazione ponendo alla base il rispetto dei vincoli in materia di tutela ambientale, territoriale e paesaggistica riducendo al minimo le conseguenti trasformazioni territoriali.

L'esigenza che si impone, infatti, tenuto anche conto della vocazione naturalistica della Sardegna, è quella di coniugare la necessità di sviluppo della produzione energetica da fonti rinnovabili con quella primaria della tutela del paesaggio e dell'ambiente.

Pertanto nel rispetto del primario e fondamentale interesse pubblico, per poter raggiungere gli obiettivi risulta assolutamente improcrastinabile definire delle regole che salvaguardino al massimo il territorio regionale sotto l'aspetto territoriale, ambientale e paesaggistico. Si ritiene conseguentemente urgente e necessario stabilire un limite alla realizzazione da parte di soggetti privati di impianti di captazione di energia eolica, in quanto fortemente impattanti sotto l'aspetto paesaggistico-ambientale, destinando gli stessi al solo fabbisogno dell'azienda e/o dell'intrapresa industriale (autoproduzione e autoconsumo). Restano, tuttavia, procedibili le istanze per le quali sia stata conclusa positivamente la valutazione di impatto ambientale antecedentemente all'adozione della presente deliberazione, nel rispetto comunque di tutte le norme vigenti in materia.



Non si può tuttavia ignorare l'importanza che la produzione energetica da impianti eolici riveste nell'ambito degli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire in materia di energia; la scelta conseguente è quella di riservare alla Regione la partecipazione al processo produttivo di tale energia, attraverso enti strumentali o societari a capitale interamente pubblico.

Nell'ottica descritta, il Presidente, con il concerto degli Assessori dell'Ambiente, dell'Industria, dell'Agricoltura e degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, richiama l'attenzione della Giunta sulle disposizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale sopra citata, le quali introducono il regime autorizzatorio unico per l'installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER), individuano la competenza della Regione, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano energetico regionale, a rilasciare la suddetta autorizzazione e definiscono, in caso di pluralità di domande, un criterio selettivo, non discriminatorio, di valutazione comparativa degli interessi coinvolti, stabilendo che "il criterio di valutazione" deve garantire "un uso sostenibile del territorio il cui consumo consenta per le comunità locali, di conseguire obiettivi di qualità socio-economici, ambientali e paesaggistici".

Gli interventi da privilegiare, pertanto, sono quelli tesi a favorire lo sfruttamento delle infrastrutture già presenti, delle opere che garantiscano un maggior rendimento in termini di produzione di energia attraverso la minore occupazione di superficie, prediligendo l'ubicazione degli impianti nelle aree che rendano più agevole, rapida ed economica la connessione degli stessi alla rete di trasmissione nazionale e che garantiscano un minore impatto visivo.

Il Presidente espone altresì le criticità connesse alla incentivazione dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in agricoltura e fa presente che è ormai consolidato il principio secondo cui l'attività di produzione e cessione di energia prodotta da fonti rinnovabili dalle imprese agricole è considerata attività multifunzionale e, pertanto, rientrante nel reddito agrario ai sensi del decreto legislativo n. 228/2001.

Si pone quindi l'esigenza di incentivare le imprese agricole all'uso delle fonti rinnovabili indirizzandole a scelte coerenti con le caratteristiche delle singole aziende (orografia, localizzazione geografica, indirizzo produttivo, esposizione di fattori climatici, contesto produttivo territoriale, fabbisogno energetico per l'esercizio dell'azienda), in un'ottica di multifunzionalità e di integrazione del reddito aziendale. Ciò consentirebbe non solo di perseguire l'obiettivo indicato dal legislatore comunitario e nazionale in materia di produzione di energia ma anche e soprattutto di rendere competitivo il settore agricolo.

A tale proposito, l'Assessore dell'Agricoltura indica che gli studi tecnici di settore hanno dimostrato come in agricoltura siano da privilegiare gli impianti integrati che sfruttano contestualmente



l'energia elettrica e calorica prodotta (esemplificativamente un impianto a biogas integrato con strutture agricole dotate di impianti fotovoltaici). In particolare, riprendendo quanto rappresentato dal Presidente in ordine agli impianti eolici, riferisce che la produzione di energia eolica, prevalentemente praticata con impianti dotati di turbine ad asse verticale, risulta inadeguata alle finalità sopra descritte, sia perché generano una "desertificazione" delle aree limitrofe sia perché sottraggono all'utilizzo agricolo quote di superficie rilevanti.

In agricoltura, inoltre, le autorizzazioni previste dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 possono essere rilasciate esclusivamente a coloro che svolgono direttamente l'attività agricola o abbiano la qualifica di soci di maggioranza negli organismi societari produttori.

Sono da considerarsi "serre fotovoltaiche effettive" quelle con una capacità agricola adeguata, che vincoli il terreno sottostante ad una produttività agricola superiore a quella del campo aperto e per cui è verificabile il livello minimo dell'illuminazione media ($\geq 75\%$).

Le predette produttività e illuminazione media sono condizioni essenziali. Il venir meno anche di una delle stesse determina la decadenza del titolo autorizzatorio.

Il Presidente evidenzia, poi, che le varie argomentazioni illustrate, impongono di privilegiare, per le varie tipologie di FER, le istanze presentate da soggetti che siano operatori di primaria rilevanza nella realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e che, oltre a garantire la gestione degli impianti realizzati per un ampio arco temporale, comprovino il possesso della capacità economico-gestionale ed imprenditoriale idonea anche a creare adeguate possibilità di sviluppo in riferimento alla filiera industriale connessa, dimostrando la capacità di inserirsi in una filiera produttiva (potenziandola) o di favorirne la nascita sul territorio regionale, nonché le conseguenti ricadute occupazionali.

La complessità e importanza delle linee programmatiche sopra descritte, pone pertanto l'esigenza di individuare e definire modalità operative attuative che rendano partecipi tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati, nel processo di sfruttamento delle energie da fonti rinnovabili da un lato e dello sviluppo del territorio dall'altro.

Il Presidente, per le motivazioni sopra esposte, ritiene pertanto necessario che vengano dati agli uffici regionali competenti idonei indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

A tal fine illustra alla Giunta le allegate linee guida e ne propone l'approvazione.

Infine, in considerazione della valenza strategica degli obiettivi in tema di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e delle forti interrelazioni ambientali che derivano dalle iniziative correlate,



nonché della complessità e dimensione delle azioni multisettoriali da porre in essere in tale ambito, il Presidente pone in evidenza la carenza, all'interno del sistema organizzativo complessivo della Regione, di una idonea struttura operativa in capo alla quale poter far convergere tutte le attività relative alle tematiche afferenti al sistema energetico regionale.

Al proposito, ritiene che possa essere istituita una nuova Direzione generale cui attribuire le competenze in materia energetica.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dal Presidente di concerto con gli Assessori della Difesa dell'Ambiente, dell'Industria, dell'Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale, degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità dei Direttori generali della Presidenza, dell'Ambiente, dell'Industria, dell'Agricoltura e della Pianificazione Urbanistica, Territoriale e della Vigilanza Edilizia sulle linee guida

DELIBERA

- di limitare l'installazione di impianti eolici nel territorio regionale, in quanto fortemente impattanti sotto l'aspetto paesaggistico - ambientale, ai soli impianti destinati a soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda (autoproduzione e autoconsumo) e di riservare alla R.A.S. la partecipazione al processo produttivo di tale energia attraverso enti strumentali o societari a capitale interamente pubblico. Restano, tuttavia, procedibili le istanze per le quali sia stata conclusa positivamente la valutazione di impatto ambientale antecedentemente all'adozione della presente deliberazione, nel rispetto comunque di tutte le norme vigenti in materia;
- di stabilire che devono essere privilegiate quelle istanze presentate da soggetti che siano operatori di primaria rilevanza nella realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e che, oltre a garantire la gestione degli impianti realizzati per un ampio arco temporale, comprovino il possesso di capacità economico-gestionale ed imprenditoriale idonea anche a creare adeguate possibilità di sviluppo in riferimento alla filiera industriale connessa, dimostrando la capacità di inserirsi in una filiera produttiva (potenziandola) o di favorirne la nascita sul territorio regionale, nonché le conseguenti ricadute occupazionali.
- di dare atto che in agricoltura:
 - a) le autorizzazioni previste dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 possono essere rilasciate esclusivamente a coloro che svolgono direttamente l'attività agricola o hanno la qualifica di soci di maggioranza negli organismi societari produttori;



- b) sono considerate “serre fotovoltaiche effettive” quelle con una capacità agricola adeguata, che vincoli il terreno sottostante ad una produttività agricola superiore a quella del campo aperto e per cui è verificabile il livello minimo dell’illuminazione media ($\geq 75\%$). Le predette produttività e illuminazione media sono condizioni essenziali. Il venir meno anche di una delle stesse determina la decadenza del titolo autorizzatorio;
- di dare atto altresì che, per la disciplina della localizzazione degli impianti eolici, si rimanda a quanto disposto dall’art. 18 della legge regionale n. 2 del 2007 come modificato dall’art. 6 comma 8 della legge regionale n. 1/2009 e per le restanti localizzazioni alle proprie deliberazioni adottate in materia;
 - di dare atto che, sino all’approvazione del Piano Energetico ambientale regionale, l’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili (FER) è rilasciata dalla Regione ed in particolare dai competenti uffici regionali della Direzione Generale Energia di nuova costituzione;
 - di dare atto che, nelle more dell’istituzione della predetta Direzione generale, la competenza al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio degli impianti sopra meglio specificati è attribuita all’Assessorato dell’Industria –Servizio Energia;
 - di dare mandato all’Assessore del Personale di predisporre il disegno di legge necessario, a norma dell’art. 13 della L.R. n. 31/1998, per l’istituzione della Direzione generale Energia e di adottare gli atti amministrativi di propria competenza al fine del reperimento del personale utile a consentire l’immediata operatività delle attività connesse all’istruttoria dei procedimenti autorizzatori, anche attraverso processi di mobilità volontaria interni all’amministrazione;
 - di approvare le allegate linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i.;
 - di rendere note le linee guida, che allegate alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale, mediante pubblicazione delle stesse nel BURAS.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci